

Marche

L.R. 8-10-2009 n. 22

Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile. Pubblicata nel B.U. Marche 15 ottobre 2009, n. 96.

L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 ⁽¹⁾.

Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 15 ottobre 2009, n. 96.

(2) Vedi, al riguardo, la *Delib.G.R. 16 novembre 2009, n. 1870*, la *Delib.G.R. 20 settembre 2010, n. 1338* e la *Delib.G.R. 11 giugno 2013, n. 862*.

Art. 1-bis

Recupero dei sottotetti ⁽¹⁰⁾.

1. È consentito realizzare l'ampliamento di cui all'articolo 1, comma 1, e la trasformazione dei sottotetti anche mediante recupero a fini abitativi del piano sottotetto purchè sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media non inferiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori e di servizio ⁽¹¹⁾.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati, previo rilascio di idoneo titolo abilitativo e fatto salvo quanto previsto nel comma 1, nell'osservanza delle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie e di contenimento del consumo energetico e, nell'ipotesi di edifici ubicati nelle zone omogenee A (centri storici) di cui al *D.M. 1444/1968*, senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda, nonchè delle linee di pendenza delle falde.

3. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 1 è possibile, nel rispetto dei caratteri formali e strutturali dell'edificio, aprire finestre, realizzare abbaini ed installare lucernai al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione.

4. Il piano sottotetto è quello compreso tra il solaio piano di copertura dell'ultimo piano e le falde del tetto. Ai fini del presente articolo le altezze degli edifici e delle fronti nonchè il volume e l'altezza media interna del piano sottotetto sono misurati secondo quanto stabilisce l'articolo 13 del

Regolamento Edilizio tipo della Regione Marche.

(10) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L.R. 21 dicembre 2010, n. 19*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 11* della stessa legge).

(11) Comma così modificato dall'*art. 37, comma 2, L.R. 4 dicembre 2014, n. 33*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 45, comma 1, della medesima legge*).